Borgo dell'anno 2007

Destinazione vincente edizione 2010

# *COMUNE DI MONTE ISOLA*

*Provincia di Brescia*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Seduta Pubblica - Sessione ordinaria di Prima Convocazione**

## N° 9 DEL 29/04/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNUALITA' 2025**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **martedì ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella **Sede Municipale**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano :

| NOME | FUNZIONE | PRESENZA |
|---|---|---|
| **ZILIANI LORENZO** | SINDACO | **PRESENTE** |
| **TURLA SERGIO** | CONSIGLIERE | **PRESENTE** |
| **COLOSIO ANGELO** | CONSIGLIERE | **PRESENTE** |
| **BETTONI SANDRO** | CONSIGLIERE | **PRESENTE** |
| **MAZZUCCHELLI DANILO** | CONSIGLIERE | **PRESENTE** |
| **MORETTI MASSIMO** | CONSIGLIERE | **PRESENTE** |
| **BREDA GRAZIANO** | CONSIGLIERE | **PRESENTE** |
| **MORETTI ROBERTO** | CONSIGLIERE | **PRESENTE** |
| **MAZZUCCHELLI SEVERINO** | CONSIGLIERE | **PRESENTE** |
| **ARCHETTI MARIO** | CONSIGLIERE | **PRESENTE** |
| **BOSIO DIEGO** | CONSIGLIERE | **PRESENTE** |

*E' presente alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Turla Gianluigi.*

Partecipa **Il Segretario Comunale Dott. Alberto Bernardi,** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

**Lorenzo Ziliani,** nella sua qualità di **Sindaco,** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**DELIBERAZIONE DI C.C. N.9 IN DATA 29/04/2025**

**OGGETTO**: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNUALITA' 2025

*Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno e invita l'esperto Emanuele Morsiani della società CO.SE.A. ad intervenire da remoto per illustrare le tariffe per l'annualità 2025.*

*L'esperto interviene con una rapida premessa sulle tariffe Tari e sul funzionamento del metodo d calcolo, metodo che utilizza dati storici e proiezioni di costo del servizio futuro.*
*Dopo attenta disamina l'esperto conclude il suo intervento.*
*Interviene il consigliere di minoranza Severino Mazzucchelli per richiedere delucidazioni sull'aumento delle utenze domestiche e sull'utilizzo del contributo di sbarco per la copertura dei costi in parte variabile.*
*Il Sindaco chiarisce che le aliquote sono rimaste inalterate.*

# IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023), che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

**PRESO ATTO** che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per le Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione

all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**RICHIAMATA** ulteriormente la seguente disciplina ARERA contenute nei seguenti provvedimenti principali:

- Delibera n. 389/2023/R/Rif avente ad oggetto" Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) che stabilisce i criteri per aggiornare le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025;
- Determina n. 1/DTAC/2023 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025 in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**VISTO** il vigente regolamento della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 02/05/2023;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

**VISTO,** altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999**,** sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**VISTO** il P.E.F. Piano Economico Finanziario del servizio per il 2022/2025 presentato da Sea Eco Soluzioni Eco Ambientali Srl con sede in 10070 Villanova Canavese (To) Via Aiassa n. 23 soggetto gestore del servizio igiene urbana, redatto secondo lo schema tipo predisposto da ARERA di cui si è preso atto, unitamente alla relativa validazione, con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 14/03/2022;

**VISTO** l'aggiornamento del PEF per il biennio 2024/2025 redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente, di cui si è preso atto, unitamente alla relativa validazione da parte del comune, con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 29/04/2024;

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, conferma che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, ribadendo, altresì, che la validazione del PEF è attribuita capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**RITENUTO,** dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**ATTESO CHE** i dati relativi al PEF 2025 sono sati redatti secondo il modello fornito dall'allegato 1 della Determinazione del 06/11/2023 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) n. 1/DTAC/2023, il quale sintetizza tutte le informazioni ed i dati rilevanti ai fini della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025;

**CONSIDERATO,** altresì, che spetta ad ARERA l'approvazione del PEF, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**RIBADITO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione TARI e per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto anche delle disposizioni intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto che i dati relativi al PEF 2024-2025 sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022-2025, così come revisionati con deliberazione di C.C. n. 10 del 29/04/2024 ed applicabili per l'anno 2025 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

**PRESO ATTO** che il PEF 2024-2025 ammonta per l'anno 2025, ad € 367.788,13, di cui € 213.758,46 ascrivibile a costi fissi e costi variabili sostenuti per utenze domestiche e € 154.029,97 ascrivibile a costi fissi e costi variabili sostenuti per utenze non domestiche;

**RITENUTO** di dover applicare, anche per l'esercizio in corso, apposito fondo all'uopo stanziato a carico del bilancio comunale che per l'annualità 2025ammonta a € **70.602,00**, alimentato con parte del gettito del **contributo di sbarco** (nello specifico destinato alla parte variabile dei costi generali del PEF 2025), finalità compatibile con quelle di cui all'art. 4 comma 3 *bis* del D.Lgs. 23/2011 e smi. E del regolamento comunale contente la disciplina dell'imposta. In concreto tale stanziamento si sostanzia in una riduzione degli importi a carico delle utenze sia domestiche che non domestiche;

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio per delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 comma 4° del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013, approvato per l'annualità 2025 con decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 241 del 21/10/2024;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2025, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione del sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

**RICHIAMATI** i seguenti atti**:**

- con deliberazione C.C. n. 47 del 28.12.2024 è stato approvato il D.U.P. 2025/2027 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il par. 8;
- con deliberazione C.C. n. 48 del 28.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e smi;

**DATO ATTO** che con delibera n. 386/2023/F/RIF del 3 agosto 2023 ARERA ha previsto, in attuazione della L. 17.05.2022 n. 60 (cd 'Legge Salva Mare') nell'ambito del prelievo dei rifiuti, l'obbligatoria introduzione di meccanismi di perequazione, con decorrenza 1° gennaio 2024, quantificati come segue e soggetti a adeguamenti annuali da parte dell'Autorità:

- € 0,10 per ciascuna utenza, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati
- € 1,50 per misure agevolative concesse per eventi eccezionali e calamitosi;

**PRESO ATTO** che, ai sensi della citata deliberazione Arera n. 386/2023/R/RIF, l'Autorità dovrà provvedere, per l'anno 2025, ad aggiornare gli importi determinati per l'anno 2024;

**PRESO ATTO** che alla data odierna tale aggiornamento non è ancora stato effettuato;

**RICHIAMATE** inoltre le seguenti deliberazioni di Arera:

- n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 avente ad oggetto" Avvio del procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus Sociale Rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57 bis del decreto legge 124/19 e del DPCM 21 Gennaio 2025 n. 24;
- n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025 avente ad oggetto "Conferma delle disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**ACQUISITI** il parere di regolarità tecnica e contabile dell'atto reso dai competenti responsabili di area ai sensi dell'art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CON VOTAZIONE** resa in forma palese dal seguente esito**:**

- Presenti e votanti: n. 11
- Favorevoli: n. 8
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 3

Tanto premesso,

**DELIBERA**

1) **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;

2) **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2025, come indicate nell'allegato al presente atto;

3) **DI DARE ATTO** che la copertura dei costi, così come quantificati dal PEF, per l'annualità 2025, è garantita come segue:

   - per € 297.186,13 dai proventi delle **tariffe;**
   - per € 70.602,00 attraverso stanziamento di apposito fondo a carico del bilancio comunale, alimentato con parte del gettito del **contributo di sbarco** (nello specifico destinato alla parte variabile dei costi generali del PEF 2025), finalità compatibile con quelle di cui all'art. 4 comma 3 *bis* del D.Lgs. 23/2011 e smi. In concreto tale stanziamento si sostanzia in una riduzione degli importi a carico delle utenze sia domestiche che non domestiche;

4) **DI DETERMINARE**, per i motivi e secondo quanto specificato in premessa, nonché ai fini della copertura del 100% dei costi come sopra quantificati, i criteri, le tariffe e le riduzioni per l'anno 2025 della tassa sui rifiuti (TARI) approvando e facendo proprio l'elaborato tecnico allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) **DI PRECISARE** che agli importi tariffari si aggiungeranno:

   a) le componenti perequative di cui alla delibera ARERA n. 386/2023/F/RIF del 3 agosto 2023, in attuazione della L. 17.05.2022 n. 60 (cd 'Legge Salva Mare') che, nell'ambito del prelievo dei rifiuti, ha prescritto l'obbligatoria introduzione di meccanismi di perequazione, con decorrenza 1 gennaio 2024, quantificati come segue e soggetti a adeguamenti annuali da parte dell'Autorità e che si ritengono confermati per l'anno 2025:
      - € 0,10 per ciascuna utenza, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare,laghi, fiumi bacini idrici;
      - € 1,50 per misure agevolative concesse per eventi eccezionali e calamitosi;

   b) La componente perequativa UR3 a pari ad € 6,00= di cui alle deliberazioni n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 e n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025 di Arera da imputare a tutte le utenze per il riconoscimento del "bonus sociale rifiuti";

6) **DI DARE ATTO** che le scadenze ordinarie previste dal regolamento comunale fissate in:
   - 1° rata pari al 50% dell'avviso entro il 31/05;
   - 2° rata pari al 50% dell'avviso entro il 01/12;
   - Rata unica scadenza il 31/05

   saranno derogate per la sola annualità 2025 al fine di permettere di valutare il complesso dell'applicazione della misura agevolativa del bonus rifiuti pari ad € 6,00= previsto dal DPCM n. 24/2025 come di seguito:
   - 1° rata pari al 50% dell'avviso entro il 30/06/2025;
   - 2° rata pari al 50% dell'avviso entro il 30/11/2025;
   - Rata unica scadenza il 30/06/2025;

7) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L.160/2019;

8) **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

*Successivamente*, su proposta del Sindaco e al fine di dare tempestiva attuazione ai contenuti della presente decisione, attesa la necessità di procedere con l'emissione delle bollette

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON VOTAZIONE** resa in forma palese dal seguente esito**:**
- Presenti e votanti: n. 11
- Favorevoli: n. 8
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 3

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

| IL PRESIDENTE | Il Segretario Comunale |
| --- | --- |
| Sindaco | Dott. Alberto Bernardi |
| Lorenzo Ziliani | |

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Monte Isola. L'eventuale copia del documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82*